Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 4 luglio 1925** **Numero 153**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1337. — REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1064.**
Varianti ed aggiunte al R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873 sugli assegni di bordo . . . . Pag. 2902

1338. — REGIO DECRETO 29 aprile 1925, n. **1065.**
Approvazione del regolamento pel concorso a direttore didattico centrale delle scuole elementari nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole stesse. Pag. 2903

1339. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 luglio 1925, n. **1089.**
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 2904

1340. — REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. **1069.**
Riduzione del contributo annuo a carico del comune di Cividale pel mantenimento di quella Regia scuola complementare e di quel Regio ginnasio . . . Pag. 2905

1341. — REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. **1038.**
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico G. Garibaldi, in Caserta . Pag. 2905

1342. — REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. **1039.**
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Bianchetti, in Treviso. Pag. 2905

1343. — REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. **1061.**
Approvazione del nuovo statuto della Società anonima «Credito fondiario sardo» . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1925.
Nuovo ordinamento dei servizi del Tesoro in Provincia. Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1925.
Approvazione della Convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con la Banca d'Italia sul servizio di tesoreria. Pag. 2907

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1925.
Franchigia doganale per le macchine e i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere . . Pag. 2907

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 giugno 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Cercemaggiore (Benevento). . . . . Pag. 2908

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lanciano e San Marco la Catola. . . . . Pag. 2909

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni:
Apertura di ufficio fonotelegrafico . . . . . . Pag. 2909
Apertura di ricevitorie telegrafiche . . . . . . Pag. 2909

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 2909

BANDI DI CONCORSO

Ministero delle comunicazioni:

Concorso a 30 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile, od industriale (meccanica od elettrotecnica), o navale, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 2909

Proroga del termine per la chiusura del concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . Pag. 2911

Ministero dell'economia nazionale:

Concorso al posto di sotto capofficina per il reparto torneria nel Regio istituto industriale di Fermo . . . . . . Pag. 2911

Concorso a posti di insegnante di aritmetica e geometria presso le Regie scuole industriali di Catania, di Atri, di Gardone Val Trompia e di Grosseto . . . . Pag. 2912

Concorso al posto di capofficina fabbro-meccanico agricolo presso il Regio laboratorio-scuola di Grosseto . . . Pag. 2914

Concorso ai posti di capi officina elettricisti presso i Regi istituti industriali di Foggia, di Messina e di Reggio Calabria. Pag. 2915

Concorso ai posti di capi officina presso i Regi istituti industriali di Foggia, di Reggio Calabria e di Messina . Pag. 2916

Ministero delle finanze: Concorso fra ricevitori del lotto pel conferimento di banchi a titolo di promozione . . . Pag. 2918

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1337.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1064.**

Varianti ed aggiunte al R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873 sugli assegni di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922;

Sentito il Consiglio superiore di marina che ha espresso all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma del n. 4 dell'art. 5 del testo coordinato annesso al R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922 è abrogato e sostituito come segue:

« I capitani di vascello promossi contrammiragli mentre sono in comando di nave o stazione navale continuano a percepire gli assegni di bordo stabiliti per i capitani di vascello ».

L'ultimo periodo del 1° comma del n. 1 dell'art. 6 come sopra è abrogato e sostituito dal seguente:

« Se hanno grado di contrammiraglio di divisione percepiscono gli assegni speciali di bordo previsti per la carica di capo di Stato Maggiore di forze navali. Qualora però tale contrammiraglio di divisione sia il capo di Stato Maggiore della marina, percepirà gli assegni speciali di bordo previsti per la carica di contrammiraglio di divisione in comando navale ».

Il 2° comma del n. 1 dell'articolo stesso è così modificato:

« Se hanno grado di contrammiraglio o di ufficiale superiore percepiscono gli assegni stabiliti per le cariche di capo di Stato Maggiore e di capo servizio di forze navali a seconda del rispettivo grado e corpo ».

Il 2° comma del n. 2 dell'art. 15 del testo coordinato come sopra è così modificato:

« Mensa di comandante navale avente grado di vice ammiraglio o contrammiraglio di divisione, ecc. ».

Il 3° comma del n. 2 dello stesso articolo è così modificato:

« Mensa di comandante navale avente grado inferiore a contrammiraglio di divisione e mensa di comandante di nave, ecc. ».

Nell'art. 16 del testo coordinato di cui sopra nelle parole « Mensa di comandante navale fino al grado di contrammiraglio incluso », aggiungere dopo « contrammiraglio » le parole « di divisione ».

Alle parole « Mensa di comandante navale avente grado inferiore a contrammiraglio e mensa di comandante di nave », aggiungere dopo « contrammiraglio » le parole « di divisione ».

Nella tabella *A*:

al n. 3, alla parola « contrammiraglio », aggiungere « di divisione »;

al n. 4 sostituire la frase « sotto ammiraglio o capitano di vascello », con l'altra: « contrammiraglio o capitano di vascello »;

la disposizione transitoria in calce alla tabella stessa è abrogata.

Nella tabella *B*:

al n. 1 sostituire la frase « sotto ammiraglio o capitano di vascello » con l'altra « contrammiraglio o capitano di vascello ».

Nella tabella *E*:

sostituire la dizione « contrammiraglio in comando navale » l'altra di « contrammiraglio di divisione in comando navale »;

cancellare la parola « sotto ammiraglio » al 2° e 3° capoverso e sostituirla con l'altra « contrammiraglio ».

Art. 2.

Gli articoli 38 e 39 del testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato col R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assegni di trattamento tavola di cui all'art. 15 con gli eventuali aumenti previsti all'art. 16, sono elevati come segue:

per gli ufficiali, di . . . . L. 4.00

per gli aspiranti ed allievi della Regia accademia navale quando non ammessi alla mensa ufficiale, di . . . . » 0.50

per i sottufficiali (soltanto se la nave trovasi in posizione di armamento, armamento ridotto o riserva), di . . . . » 0.50

Art. 3.

Per le giornate di effettiva presenza a bordo sono corrisposti agli ufficiali della Regia marina i soprassoldi giornalieri d'imbarco di seguito indicati, cumulabili con qualsiasi assegno, senza alcun aumento per cambio:

GRADO	In comando	Non in comando
	Lire	
Ammiraglio, vice ammiraglio comandante in capo di forze navali riunite (Armata) o direttore superiore di esercitazioni navali (Armata)	40	—
Vice ammiraglio di squadra in comando navale	35	—
Vice ammiraglio, capo di Stato Maggiore di forze navali o del direttore superiore di esercitazioni navali	30	—
Contrammiraglio di divisione in comando navale	30	—
Contrammiraglio di divisione, capo di Stato Maggiore di forze navali o del direttore superiore di esercitazioni navali.	25	—
Contrammiraglio o capitano di vascello in comando di divisione o di stazione navale .	25	—
Contrammiraglio o capitano di vascello che siano capi o sotto capi di Stato Maggiore di forze navali, o comandante di bandiera od in comando navale (escluso il Comando di divisione navale e di Stazione navale) . .	20	—
Capitano di vascello con incarico eventuale (e gradi corrispondenti)	—	15
Capitani di fregata . . . . (e gradi corrispondenti)	13	5
Capitani di corvetta . . . . (e gradi corrispondenti)	10	4
Tenenti di vascello	2	—

Con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze i detti soprassoldi possono essere soppressi o ridotti.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 8. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1338.

REGIO DECRETO 29 aprile 1925, n. **1065**.

Approvazione del regolamento pel concorso a direttore didattico centrale delle scuole elementari nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1923, n. 2132, sullo stato giuridico dei maestri elementari e 3 novembre 1923, n. 2453, che detta norme concernenti l'ordinamento dell'istruzione elementare;

Veduta l'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione in data 5 giugno 1924, per l'esecuzione degli articoli 1 a 11 del primo dei citati Regi decreti e degli articoli 14, 15, 16 e 21 del secondo;

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune delle norme contenute nella detta Ordinanza per quanto riguarda il concorso per direttore didattico centrale delle scuole elementari nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento sul concorso per direttore didattico centrale delle scuole elementari nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 9. — GRANATA.

Regolamento sul concorso per direttore centrale delle scuole elementari nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole.

Art. 1.

Alla domanda di ammissione al concorso a posti di direttore didattico centrale, da redigersi in carta bollata, debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) il certificato di cittadinanza italiana, intendendosi equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) il diploma originale di abilitazione all'ufficio di direttore didattico;

c) l'atto o il certificato di nascita;

d) il certificato medico, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuirne il prestigio o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, relativo all'ultimo biennio, rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto e sentito l'avviso della Giunta municipale, dal sindaco del Comune in cui il candidato ha avuto la ultima sua dimora.

Nel caso in cui il candidato, nel periodo di tempo al quale si riferisce il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il sindaco rilascerà il detto certificato, dopo aver assunto, ove occorra, le necessarie informazioni dai sindaci di quei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

f) il certificato penale;

g) la quietanza dell'ufficio del registro e bollo comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso;

h) la fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

i), un certificato del Regio provveditore agli studi, da cui risulti che il concorrente è insegnante o ha ufficio direttivo nelle pubbliche scuole elementari. Dal certificato debbono risultare altresì le qualifiche dell'ultimo decennio desunte dai rapporti informativi.

I concorrenti possono, inoltre, presentare tutti gli altri documenti che ritengano opportuni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere legalizzati nei modi e nelle forme prescritti dalle norme in vigore e quelli di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore agli ultimi tre mesi da quella del bando.

I candidati che siano in servizio quali insegnanti o direttori didattici di ruolo, quando prendono parte ad un concorso pubblico bandito dallo stesso Comune, nel quale insegnano, sono dispensati dal presentare i documenti, di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Nella domanda i concorrenti debbono chiaramente indicare il proprio recapito.

L'Amministrazione che bandisce il concorso ha sempre facoltà di accertarsi con mezzi propri della verità del contenuto dei documenti esibiti dai candidati.

Art. 2.

La Commissione, nominata dalla Giunta municipale, è costituita:

1) dal sindaco o da chi ne fa le veci, che la presiede;

2) e 3) da due professori universitari, appartenenti uno alle facoltà di lettere e filosofia, e l'altro a quelle di scienze matematiche, fisiche e naturali;

4) da un professore universitario appartenente alla facoltà di giurisprudenza o da un funzionario dell'Amministrazione scolastica centrale o regionale appartenente al

grado 5° o 6°, escluso il Regio provveditore agli studi della regione nella quale il concorso è bandito;

5) da un preside di istituto medio d'istruzione.

La Commissione è assistita, per le funzioni di segreteria, da un funzionario amministrativo comunale.

Art. 3.

Non possono far parte della Commissione giudicatrice i parenti e gli affini fino al 4° grado civile; coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela e di affinità con uno dei concorrenti; coloro che abbiano privatamente preparato negli ultimi due anni alcuno dei concorrenti ed i membri del Consiglio scolastico della regione nella quale il concorso è bandito.

Art. 4.

La Commissione si raduna la mattina dei giorni assegnati alle prove scritte per procedere alla scelta del tema che deve formare oggetto della prova del giorno. A tal fine ciascuno dei commissari propone due temi: il tema scelto è quello che abbia riportato la maggioranza dei voti.

La Commissione procede, quindi, col riscontro delle fotografie, alla verifica della identità dei singoli concorrenti, dopo di che il presidente detta ai candidati il tema d'esame.

L'appello dei concorrenti deve iniziarsi alle ore 9. Ai concorrenti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono assegnate 6 ore. E' loro proibito, a pena di esclusione, di comunicare fra di loro e con l'esterno per qualsiasi motivo, di portar seco appunti, libri o note; è solo consentito l'uso del vocabolario.

Tanto la minuta delle prove scritte quanto la buona copia debbono essere redatte su carta distribuita dalla Commissione giudicatrice, firmata dal presidente.

Art. 5.

Le norme dell'Ordinanza ministeriale 5 giugno 1924 relative al concorso a posti di direttore didattico centrale, non modificate dal presente regolamento, rimangono in vigore.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

Numero di pubblicazione 1339.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 luglio 1925, n. 1089.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al predetto Regio decreto-legge;

Veduto il regolamento 29 aprile 1923, n. 966, per la esecuzione del precitato Regio decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, col Ministro per l'economia nazionale e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. ing. Guido Toja, direttore generale dell'Istituto predetto, è esonerato dall'ufficio.

Art. 3.

E' nominato Regio commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni l'on. cav. di gr. cr. avv. Salvatore Gatti, consigliere di Stato, deputato al Parlamento.

Il Regio commissario, oltre alle funzioni demandate al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, eserciterà anche quella di direttore generale del predetto Istituto.

Art. 4.

E' data facoltà al Regio commissario di prendere tutti i provvedimenti in materia di personale che reputa opportuni, anche in deroga alle disposizioni in vigore; egli potrà altresì per l'adempimento del suo mandato valersi dell'opera di estranei al personale dell'Istituto.

Art. 5.

E' nominato vice commissario il prof. Luigi Amoroso, ordinario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Napoli.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le competenze del Regio commissario e del Vice commissario.

Art. 7

I rappresentanti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni facenti parte di Consigli di amministrazione di altri Enti o società decadono d'ufficio; alle nuove nomine provvederà il Regio commissario.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 52. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1340.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1069.

Riduzione del contributo annuo a carico del comune di Cividale pel mantenimento di quella Regia scuola complementare e di quel Regio ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo stabilito dalla tabella annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685 a carico del comune di Cividale pel mantenimento di quella Regia scuola complementare e di quel Regio ginnasio viene ridotto, per un quinquennio, rispettivamente a L. 15,000 e 12,500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1341.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1038.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico G. Garibaldi, in Caserta.

N. 1038. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico G. Garibaldi, in Caserta, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1342.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1039.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Bianchetti, in Treviso.

N. 1039. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Bianchetti, in Treviso, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1343.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1061.

Approvazione del nuovo statuto della Società anonima « Credito fondiario sardo ».

N. 1061. R. decreto 11 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società anonima « Credito fondiario sardo ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º luglio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1925.

Nuovo ordinamento dei servizi del Tesoro in Provincia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 399, e 10 maggio 1925, n. 607;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 4 giugno 1925, numero 835;

Veduto il decreto Ministeriale del 16 giugno 1925, n. 12428, col quale è resa esecutiva la Convenzione riguardante il servizio di tesoreria stipulata con la Banca d'Italia il 13 giugno 1925;

Decreta:

Art. 1.

La speciale Sezione del tesoro, istituita presso le Intendenze di finanza, dal R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, esercita, in Provincia, le seguenti attribuzioni:

a) ordinazione di pagamento degli stipendi, retribuzioni, fitti di locali, annualità e prestazioni diverse a carico dei bilanci dei vari Ministeri; delle pensioni ordinarie civili e militari, delle pensioni di guerra e degli altri assegni fissi del genere, a carico dello Stato, nonchè delle pensioni e degli altri assegni continuativi a carico del Fondo per il culto, degli Istituti di previdenza, delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni congeneri;

b) restituzione dei depositi provvisori, a qualunque titolo, effettuati nelle casse delle sezioni di Regia tesoreria provinciale, quando alla restituzione stessa non si provveda mediante ordinativi emessi dalle Amministrazioni interessate;

c) accertamento e provvedimenti in genere per la riscossione delle entrate amministrate dalla Direzione generale del tesoro, ferma restando alla ragioneria delle Intendenze la prenotazione delle entrate stesse nelle scritture e la determinazione a scadenza ed a fine di esercizio delle partite insolute;

d) accertamento e provvedimenti in genere per il ricupero delle rette di spedalità anticipate dal Tesoro all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma;

e) servizio amministrativo dei depositi di ragione della Cassa depositi e prestiti; appuramento delle rate insolute dei prestiti; vigilanza sulla riscossione e sul versamento dei contributi e degli altri proventi di spettanza degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa stessa;

f) ricevimento ed istruttoria delle domande per operazioni su titoli del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti; vigilanza sulle operazioni inerenti all'unione di nuovi fogli di ricevute o di cedole a titoli del Debito pub-

blico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè ordinazione di pagamento dei premi sui buoni del tesoro poliennali al portatore sorteggiati e delle rate di rendita nominativa in limite di prescrizione;

g) tutte le attribuzioni in genere riguardanti i servizi in Provincia del soppresso Ministero del tesoro, che non rientrano nella speciale competenza della ragioneria delle Intendenze.

Art. 2.

Il personale addetto alla Sezione del tesoro è all'immediata dipendenza dell'intendente di finanza, e sotto la direzione e vigilanza della Direzione generale del tesoro.

Al funzionario preposto alla Sezione del tesoro non possono dall'intendente di finanza essere affidati incarichi estranei al suo ufficio, nè concedersi congedi senza il preventivo assenso della Direzione generale del tesoro.

Art. 3.

Il funzionario preposto alla Sezione predetta, quale ordinatore secondario di spese, firma gli ordini di pagamento delle pensioni e delle altre spese fisse.

Gli atti e documenti relativi agli altri servizi propri della Sezione sono firmati dall'intendente di finanza o da chi lo sostituisce a norma di regolamento o, per delega scritta dell'intendente, dal funzionario preposto alla Sezione.

Art. 4.

Ferma restando l'azione direttiva attribuita dalle leggi e dai regolamenti alla Direzione generale del tesoro ed alle altre competenti Amministrazioni centrali, la vigilanza sul regolare andamento del servizio di tesoreria, esercitato dalla Banca d'Italia, e sulle sezioni del tesoro, costituite presso le Intendenze di finanza, spetta alla Direzione generale del tesoro, che la esercita a mezzo del Corpo d'ispettori, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835.

Art. 5.

La tabella n. 5 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dai Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 399, e 10 maggio 1925, n. 607, per la parte riguardante il personale dei gruppi *B* e *C* delle carriere di gestione e controllo e degli ufficiali di delegazione, è sostituita, con effetto dal 1° luglio 1925, dalla tabella n. 1, annessa al presente decreto.

I posti d'ispettore superiore per i servizi di tesoreria, istituiti dall'allegata tabella n. 1, sono conferiti:

a) due posti, secondo l'ordine di anzianità, agli attuali ispettori di delegazione;

b) i rimanenti posti, nella prima attuazione del presente decreto e non oltre al 30 novembre 1926, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli attuali direttori di delegazione, che abbiano compiuto nei gradi 7° ed 8° almeno quattro anni di effettivo servizio.

Gli attuali direttori di delegazione, delegati del tesoro, primi segretari, segretari e vice segretari di delegazione assumono le qualifiche corrispondenti rispettivamente ai gradi 7°, 8°, 9°, 10° e 11° dell'annessa tabella n. 1.

Ove taluni funzionari, in relazione alla riduzione dei posti apportati ai diversi gradi con la tabella n. 1, non trovino collocamento nei corrispondenti gradi della tabella medesima, sono considerati in soprannumero fino al riassorbimento per effetto delle successive vacanze.

Art. 6.

Nell'attuazione della tabella n. 1, salvi i diritti riconosciuti agli invalidi di guerra, ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, i posti da conferirsi, a norma dell'art. 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli avventizi e diurnisti delle Delegazioni del tesoro, in servizio almeno dal 1° dicembre 1923, possono essere assegnati anche oltre i limiti stabiliti alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

Art. 7.

Il personale subalterno, di cui alla tabella n. 2 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è trasferito nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze, nel numero dei posti aggiunti con l'annessa tabella n. 2.

Art. 8.

Con altro decreto saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Nulla è modificato per quanto non sia disposto diversamente dal presente decreto.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

TABELLA N. 1.

Tabella del personale degli uffici esterni del Tesoro.

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori per i servizi di Tesoreria	8
6°	Tesoriere centrale	1
6°	Agente contabile dei titoli del Debito pubblico.	1
6°	Controllore capo della Tesoreria centrale.	1
7°	Direttori del Tesoro	50
8°	Vice direttori del Tesoro.	60
9°	Primi segretari del Tesoro	105
10°	Segretari del Tesoro	110
11°	Vice segretari del Tesoro	
		336

Gruppo C.

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	35
10°	Ufficiali principali	105
11°	Primi ufficiali	175
12°	Ufficiali	315
13°	Alunni	70
		700

Visto, *Il Ministro*: DE' STEFANI.

TABELLA N. 2.

Tabella del personale subalterno delle Delegazioni del tesoro trasferito nel ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze e Intendenze di finanza.

	Numero dei posti
Uscieri capi	+ 30
Uscieri	+ 30
Inservienti	+ 15
	+ 75

Visto, *Il Ministro*: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1925.

Approvazione della Convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con la Banca d'Italia sul servizio di tesoreria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1925, n. 436;

Vedute le leggi 28 dicembre 1912, n. 1346; 31 dicembre 1913, n. 1393, nonchè il R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060;

Veduto il R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione riguardante il servizio di tesoreria stipulata, a nome del Governo, dal sottoscritto colla Banca d'Italia il 13 giugno 1925.

Art. 2.

Con altro decreto saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione predetta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1925.

Franchigia doganale per le macchine e i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la franchigia doganale per le macchine e i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere;

Considerato che le norme per l'attuazione del citato Regio decreto-legge devono essere emanate d'intesa fra i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze;

Decretano:

Art. 1.

Le domande intese ad ottenere la franchigia doganale per le macchine ed i materiali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, dovranno essere presentate al Ministero dell'economia nazionale (Servizi del petrolio) e portare in allegato i seguenti documenti:

a) indicazione od eventuale copia del decreto di permesso di ricerca o di concessione mineraria per petrolio intestato allo stesso richiedente e riguardante le aree in cui dovranno essere impiegati i mezzi di lavori per i quali vengono richieste le agevolazioni previste nel decreto sopracitato;

b) programma dei lavori da eseguire, con riferimento a quelli eventualmente già esistenti nelle aree da ricercare o da sfruttare;

c) tipo delle macchine scelte, ed elenco dettagliato delle macchine, delle loro parti, degli utensili di lavoro e di ricupero, delle tubazioni e degli accessori tutti distinti per qualità e quantità necessari alla ricerca e allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi (come nel successivo art. 2) per i quali si chiese l'importazione in franchigia doganale;

d) esposizione delle ragioni che consigliano ad acquistare all'estero i macchinari ed i materiali di cui sopra.

Nel corso d'istruttoria delle domande, come sopra presentate, ed in ogni tempo i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze potranno richiedere agli interessati tutte quelle altre notizie e quegli altri elementi che riterranno utili ai fini del giudizio previsto dall'art. 2 del decreto-legge suddetto.

Art. 2.

I mezzi di lavoro per la « coltivazione petrolifera » e lo « sfruttamento dei giacimenti petroliferi » contemplati rispettivamente nell'art. 1 del R. decreto 7 maggio 1925, n. 715, e nel comma *c*) del precedente art. 1 delle presenti norme comprendono oltre ai macchinari e materiali necessari alla perforazione, come nelle ricerche, anche quelli in uso per la estrazione, il trasporto (condutture e stazioni di pompamento) e il deposito del petrolio grezzo e dei gas prodotti, nell'ambito dei cantieri e delle loro immediate dipendenze, sempre ed in quanto venga dimostrata e consentita la necessaria convenienza della loro importazione dall'estero a mente del paragrafo *d*) del precedente articolo 1 e del comma primo del seguente art. 3.

Le facilitazioni doganali di cui al R. decreto 7 maggio 1925, n. 715, sono estese anche agli apparecchi e materiali vari che formano oggetto di brevetti esteri e destinati alla depurazione e disidratazione degli olii grezzi prodotti, in quanto essi vengano impiegati nello stesso cantiere di produzione e nelle sue immediate dipendenze ed in quanto non alterano o trasformano o distillano la materia prima per ottenere prodotti o sottoprodotti finiti o semilavorati.

Art. 3.

Il Ministero dell'economia nazionale procederà all'esame delle singole istanze, e riconosciute che tutte le condizioni volute sono accertate, emanerà, d'accordo con quello delle finanze, il decreto Ministeriale di concessione di franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici da importare. La concessione rimarrà vincolata alla messa in esercizio delle macchine ed alla progressiva utilizzazione dei materiali secondo richiedono le esigenze di lavoro per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti petroliferi nelle aree di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1.

I mezzi di lavoro (come specificato nell'art. 2) per i quali è stata concessa l'esenzione doganale non possono essere trasferiti da una ad altra località, anche da parte dello stessa titolare di più permessi di ricerca e di concessioni minerarie petrolifere senza il preventivo consenso del Ministero dell'economia nazionale.

Nel decreto sarà fissato pure il termine entro il quale i materiali ammessi alla franchigia doganale dovranno essere adoperati o posti in esercizio.

Art. 4.

I macchinari e loro parti, e gli altri materiali per i quali viene emanato il decreto di concessione, come nel precedente articolo, saranno ammessi all'introduzione nel Regno, sotto la vigilanza doganale e con le norme fissate dal Ministero delle finanze, in regime di temporanea importazione garantita da fidejussione, riconosciuta valida dallo stesso Ministero.

Art. 5.

I materiali e le macchine importati temporaneamente sono soggetti alla vigilanza dell'Ammministrazione finanziaria, finchè non siano stati posti in esercizio ed ammessi definitivamente all'esenzione del dazio giusta il successivo art. 6.

Le norme per la vigilanza saranno stabilite dal direttore capo della circoscrizione doganale competente.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze darà corso al definitivo esonero di dazio doganale solo quando il Ministero dell'economia nazionale, previ accertamenti, avrà rilasciato dichiarazione che i macchinari ed i materiali come indicati negli articoli 1 e 2 delle presenti norme siano stati utilizzati nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 4.

Art. 7.

Quando il Ministero dell'economia nazionale riconosca che i macchinari ed i materiali ammessi in franchigia siano stati comunque, in tutto o in parte, destinati ad uso diverso da quello per il quale era stato emesso il decreto di concessione doganale, il concessionario sarà senz'altro tenuto, per i macchinari o materiali così distratti, a corrispondere i diritti di confine in base alla tariffa doganale vigente.

Art. 8.

E' riservata al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire, caso per caso, norme speciali per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli e relative alla vigilanza ed al controllo sui materiali e sulle macchine importate in esenzione di dazio doganale.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 giugno 1925.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 giugno 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cercemaggiore (Benevento).

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cercemaggiore, in provincia di Benevento.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi manifestatisi nella compagine dell'Amministrazione comunale di Cercemaggiore ne hanno paralizzato il funzionamento con gravi pregiudizi per gli interessi del Comune. Il Consiglio, essendo andate deserte per mancanza di numero legale successive adunanze, non è stato più convocato, nè ha potuto provvedere alla sostituzione del sindaco dimissionario, e la Giunta, per l'aspro dissidio che divide i suoi componenti, ha cessato da tempo di riunirsi.

In tale situazione, che ha, fra l'altro, determinato un profondo disordine negli uffici, nei servizi e nelle finanze dell'Ente, il Prefetto, essendo riuscito infruttuoso ogni tentativo di conciliare le parti in contrasto, ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Perdurando tale stato di cose, che rende impossibile la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, la quale sarebbe malvista dalla popolazione, e poichè la necessità di provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione della civica azienda richiede più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cercemaggiore, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Tozzi Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lanciano e San Marco la Catola.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Lanciano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lanciano è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 30 giugno 1925.

Il Prefetto: COTTALASSO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Veduto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Marco la Catola;

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Marco la Catola è prorogato di tre mesi.

Foggia, addì 30 giugno 1925.

Il Prefetto: CARPANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ufficio fonotelegrafico.

Il giorno 25 giugno fu attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, l'ufficio fonotelegrafico in Praly Dogana, provincia di Torino, collegato alla ricevitoria telegrafica di Perrero.

Roma, 30 giugno 1925.

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 28 giugno in Santa Maria del Taro, provincia di Parma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 giugno 1925.

Il giorno 28 giugno in Badia di Nicotera, provincia di Catanzaro, e il 29 giugno in Vicarello, provincia di Pisa, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 giugno 1925

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 145

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 3 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	132 50	Belgio	132 25
Londra	137 491	Olanda	11 50
Svizzera	548 79	Pesos oro (argentino)	25 95
Spagna	411 33	Pesos carta (argent.)	11 60
Berlino	6 738	New-York	28 374
Vienna (Shilling)	4 05	Russia	
Praga	83 85	Belgrado	50 60
Dollaro canadese	28 355	Budapest	0 04
Romania	13 —	Oro	547 48

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	67 625
	3.50 % » (1902)	60 —
	3.00 % lordo	46 50
	5.00 % netto	86 525
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	66 10

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 30 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile, od industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) del 1° giugno 1925 n. PAG/410/24/80035;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i bisogni dei servizi tecnici dell'esercizio è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di allievo ispettore in prova, da tenersi fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanici od elettricisti) o navale.

2. Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato, ai sensi dei quadri di classificazione approvati con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo lordo di L. 10,900 oltre il supplemento di L. 2100 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. E' approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, addì 15 giugno 1925.

Il Ministro: CIANO.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso, per esami e per titoli, fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale a 30 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i bisogni degli uffici dei servizi dell'esercizio alla periferia (Roma esclusa).

1. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 4 agosto 1925 alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3 in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza,

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore: od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in una Regia scuola di ingegneria del Regno;

h) certificati delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di università ed in quelli generali di laurea;

i) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere; opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

l) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

La mancata presentazione del limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da a) ad h) inclusa potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e la località relativa, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso, e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o protesta, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza di concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese e tedesca).

3. La Direzione generale assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

4. I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati agli esami scritti ed orali che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati

5. La Commissione esaminatrice nominata dal direttore generale sarà costituita:

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 1° che ne avrà le presidenza;

da quattro funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante o fra i liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. La Commissione alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti.

8. Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

9. Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) costruzioni di ponti, strade ordinarie e ferrovie;

b) costruzioni edilizie ed architettura;

c) opere idrauliche;

d) geologia e materiali da costruzioni;

e) macchine idrauliche e macchine termiche;

f) elettrotecnica;

g) nozioni sulle industrie metallurgiche e meccaniche e sugli impianti industriali;

h) nozioni sul materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;

i) nozioni sulla trazione elettrica (1° impianti generatori; 2° impianti di linee; 3° elettromotori);

k) nozioni sulla organizzazione tecnica di una azienda ferroviaria;

l) legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

m) leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

n) nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie;

o) regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario.

10. Le prove scritte saranno due.

La prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

Per lo svolgimento di ogni tema saranno assegnate otto ore.

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana; e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione ogni commissario disporrà:

di 10 punti per i titoli;

di 2 punti per l'esame scritto e 2 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere

12. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13. I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 10,900, oltre il supplemento annuo lordo di L. 2100 a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e l'indennità di caroviveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova. Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'articolo 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

15. Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengano assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato o sulle linee di navigazione esercitate dalle Ferrovie stesse, e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 60 della graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, allo esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e sempreché siano riusciti classificati fra i primi 60, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
(Servizio personale e affari generali)

Roma

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data . . . . per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .
Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.
. . . .
. . . .

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere dovrà farne analoga richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Ministero delle comunicazioni.
Ferrovie dello Stato - Direzione generale.
Servizio personale e affari generali.

Al sig. dott. . . . .
. . . .

Proroga del termine per la chiusura del concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 18 maggio 1925, n. 2424;
Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, del 29 giugno 1925, numero PAG 410/24-93239;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova da tenersi dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato fra laureati in medicina e chirurgia, fissato al 6 luglio 1925, nel punto 1° del relativo avviso-programma di concorso in data 28 maggio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 13 giugno 1925, è prorogato a tutto il 10 agosto 1925.

Roma, addì 3 luglio 1925.

Il Ministro: CIANO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di sotto capofficina per il reparto torneria nel Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di sotto capofficina per il reparto torneria nel Regio istituto industriale di Fermo.

Al concorso predetto sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

Il sotto capofficina prescelto percorre la sua carriera come sotto capofficina inquadrato al gruppo *C*, grado 12°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144.

Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare il posto di sotto capofficina per il laboratorio sopraindicato;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

La autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; quelli rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo presso il Regio istituto industriale di Fermo.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale del 3 giugno 1924, numero 969.

Roma, addì 22 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso a posti di insegnante di aritmetica e geometria presso le Regie scuole industriali di Catania, di Atri, di Gardone Val Trompia e di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di insegnante titolare:

a) aritmetica e geometria e nozioni di scienze nella Regia scuola di avviamento annessa alla Regia scuola industriale di Catania;

b) aritmetica, geometria e disegno geometrico nella Regia scuola di avviamento di Atri;

c) aritmetica e geometria e nozioni di scienze nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia;

d) aritmetica, geometria e scienze nel Regio laboratorio-scuola di Grosseto.

Ai concorsi saranno ammessi solo gli ex combattenti.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti assegnati al gruppo *B* della tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, durante i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea mista in scienze fisiche e matematiche, o matematica, o fisica. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto:

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

La autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; quelli rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale del 3 giugno 1924, numero 969.

Roma, addì 22 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso al posto di capofficina fabbro-meccanico agricolo presso il Regio laboratorio-scuola di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina fabbro meccanico agricolo titolare nel Regio laboratorio scuola di Grosseto.

Al concorso stesso sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera come capofficina di 2ª classe inquadrato nel grado 11° e la prosegue nel grado 10°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per il personale di officina per i laboratori-scuola. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare il posto di capofficina per il laboratorio sopraindicato;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata del centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di capi officina elettricisti presso i Regi istituti industriali di Foggia, di Messina e di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di capo officina nelle seguenti scuole:

1° capo officina elettricista titolare nel Regio istituto industriale di Foggia;

2° capo officina elettricista titolare nel Regio istituto industriale di Messina;

3° capo officina elettricista titolare con l'obbligo della manutenzione della centrale termo-elettrica nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

Ai concorsi stessi saranno ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di 3ª classe inquadrati nel grado 11° e la proseguono nel grado 9°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati.

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di capi officina presso i Regi istituti industriali di Foggia, di Reggio Calabria e di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° capofficina fonditore titolare nel Regio istituto industriale di Foggia;

2° capofficina fonditore titolare nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

3° capofficina motorista titolare nel Regio istituto industriale di Messina;

4° capofficina fucinatore e trattamenti termici titolare nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

5° capofficina fucinatore e trattamenti termici titolare nel Regio istituto industriale di Messina;

6° capofficina edile titolare nel Regio istituto industriale di Messina.

Ai concorsi predetti sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capofficina di 3ª classe inquadrati nel grado 11° e la proseguono nel grado 9°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 per i Regi istituti industriali.

Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento in-

dustriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata del centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE LOTTO

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 4 agosto 1925 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sottoindicati banchi a titolo di promozione.

1° ESPERIMENTO

Numero e sede di ciascun banco: Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Collettorie che ne dipendono: Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Prodotti realizzati dal banco durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso — Riscossioni — Esercizi 1921-22	1922-23	1923-24	Media	Aggi — Esercizi 1921-22	1922-23	1923-24	Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere — Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
133	Messina	Messina	Palermo	—	—	508852	583852	688223	593642	30742	34492	39711	34981	17124	28984	32981
6	Venezia	Venezia	Venezia	—	—	537403	577242	598302	570982	32170	34162	35215	33849	10980	28013	31849
2	Milano	Milano	Milano	—	—	436061	463013	634509	511795	27148	28496	37025	30890	9842	25477	28890
79	Napoli	Napoli	Napoli	—	—	321042	351697	453714	375484	21352	22885	27986	24074	7221	19635	22074
162	Torre del Greco .	Napoli	Napoli	—	—	347386	404802	368403	373530	22669	25540	23720	23976	10775	19551	21976
20	Roma	Roma	Roma	—	—	320571	348262	418400	365411	21779	22713	26220	23571	7027	19204	21571
34	Chioggia	Venezia	Venezia	—	—	367376	329858	316770	338001	23669	21793	21138	22200	9750	18029	20200
46	Verona	Verona	Venezia	Zevio	*	340185	345787	310896	332289	22309	22589	20844	21914	9585	17783	19014
104	Roma	Roma	Roma	Mentana	*	277515	252731	293199	274482	19176	17937	19960	19024	5278	15306	17024
				Fara Sabina	*											
				Nepi	*											
				Palombara Sab.	10229											
1	Roma	Roma	Roma	—	—	250659	271149	281706	267838	17833	18857	19385	18692	5151	15022	16602
57	Roma	Roma	Roma	—	—	390763	191558	210032	264118	24838	14878	15802	18506	5080	14862	16506
41	Milano	Milano	Milano	—	—	236734	248899	273792	253142	17137	17745	18990	17957	4868	14392	15957
113	Siena.	Siena	Firenze	—	—	192042	204963	330928	242944	14947	15548	21846	17447	7008	13955	15447
187	Ognina	Catania	Palermo	—	—	213898	235344	254890	234710	15994	17067	18044	17035	6771	13601	15035
29	Firenze	Firenze	Firenze	—	—	215891	220745	235796	224144	16094	16337	17090	16507	4311	13149	14507
37	Palermo	Palermo	Palermo	—	—	187993	216196	191863	198684	14700	16109	14893	15234	3821	12058	13234
5	Milano	Milano	Milano	—	—	198030	183733	204754	195506	15201	14487	15538	15075	3760	11921	13075
75	Udine	Friuli	Venezia	Tricesimo	14978	119339	229792	171164	173432	11267	16790	13858	13972	5003	10976	11972
				Mortegliano	*											
				Pasian Schiavones.	*											
196	S. Maria Bruna (Torr. Fioril.)	Napoli	Napoli	—	—	185291	192703	129848	169281	14565	14935	11792	13764	4883	10798	11764
80	Viterbo	Roma	Roma	—	—	138221	151440	186371	158677	12211	12872	14619	13234	4577	10343	11234
250	Pianura	Napoli	Napoli	Soccavo	37933	131736	155383	156242	147787	11887	13069	13112	12689	4263	9876	10680
518	Eboli.	Salerno	Napoli	—	—	80149	155722	197034	144302	8910	13086	15152	12383	4163	9614	10383
45	Ruvo di Puglia .	Bari	Bari	—	—	132649	149979	141384	141337	11932	12799	12369	12367	4077	9600	10367
242	Sulmona	Aquila	Roma	Castelvecchio	4737	101790	134477	146017	127428	10389	12024	12601	11671	3677	9004	9671
32	Torino	Torino	Torino	—	—	102365	123370	147211	124315	10418	11468	12661	11516	2391	8871	9516
260	Casteltermini. . .	Girgenti	Palermo	S. Biagio Platani	8143	130545	124844	114766	123385	11827	11542	11038	11469	3560	8831	9469
26	Roma	Roma	Roma	—	—	102282	119826	136328	119478	10414	11291	12116	11274	2208	8663	9274
113	Alezio	Lecce	Bari	Sannicola	35770	125957	109027	123203	119395	11508	10751	11460	11270	3444	8660	9270
				Tuglio	42880											
37	Sottomarina . . .	Venezia	Venezia	—	—	125257	120966	111802	119342	11563	11348	10890	11267	3442	8657	9267
87	Savigliano	Cuneo	Torino	—	—	111459	117922	104756	111379	10873	11196	10538	10869	3213	8316	8869
136	Contesse	Messina	Palermo	Galati	2849	98782	100105	109796	102894	10214	10305	10789	10436	2967	7945	8436
				S. Stefano di Briga	*											
				Villaggio Santo	26294											
52	Milano	Milano	Milano	—	—	91142	96893	118303	102113	9680	10083	11215	10326	1964	7851	8326
281	Sparanise	Caserta	Napoli	S. Antonio Pizzone	*	83623	103035	106539	97732	9154	10452	10627	10078	2819	7638	8078
				Visciano	*											
51	Monreale	Palermo	Palermo	—	—	105772	101197	82238	96402	10588	10359	9056	10001	2781	7572	8001
510	S. Marzano sul Sarno.	Salerno	Napoli	—	—	83555	134911	76171	98212	9149	12046	8632	9942	2834	7522	7942
499	Vietri sul Mare. .	Salerno	Napoli	Raito	26015	77317	97390	108582	94430	8712	10117	10729	9853	2724	7445	7853
257	Bondeno	Ferrara	Venezia	—	—	71769	96879	95048	87898	8324	10082	9953	9453	2535	7103	7453
307	Ragusa.	Siracusa	Palermo	—	—	73025	87708	93397	84710	8411	9439	9837	9229	2444	6911	7229
50	Milano	Milano	Milano	—	—	87433	78692	81943	82689	9420	8808	9036	9088	1590	6790	7088
16	Bitonto	Bari	Bari	—	—	88151	78057	58789	74999	9471	8764	7415	8550	2164	6320	6550

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Collettorie che ne dipendono: Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Riscossioni Esercizi 1921-22	Riscossioni Esercizi 1922-23	Riscossioni Esercizi 1923-24	Riscossioni Media	Aggi Esercizi 1921-22	Aggi Esercizi 1922-23	Aggi Esercizi 1923-24	Aggi Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'agg. medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere: Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
136	Merate	Como	Milano	Brivio	10670	58677	79082	82046	73268	7407	8836	9043	8429	2115	6225	6429
189	Crema	Cremona	Milano	—	—	76288	68842	74289	73140	8640	8119	8500	8420	2111	6217	6420
91	Rho	Milano	Milano	Cornaredo	4356	60223	69492	71322	67012	7516	8164	8293	7991	1933	5849	5991
				Parabiago	14727											
63	Melzo	Milano	Milano	—	—	74167	74119	68569	72285	8492	8488	8100	8360	2085	6166	6360
131	Gubbio	Perugia	Roma	—	—	64614	61237	68899	64916	7823	7587	8123	7844	1873	5723	5844
280	Fiorenzuola	Piacenza	Milano	Cortemaggiore	5397	57943	58540	62971	59818	7356	7398	7708	7487	1726	Qualunque	
				Lugagnano	12739											
206	Camerino	Macerata	Roma	Matelica	13627	52521	57861	55298	55226	6976	7350	7171	7166	1593	Id.	
				Visso	2540											
				Castelraimondo	4469											
61	Melegnano	Milano	Milano	—	—	51774	54663	56196	54211	6924	7126	7234	7095	1565	Id.	
80	S. Angelo Lodigiano	Milano	Milano	—	—	59931	52920	45395	52749	7495	7004	6386	6962	1521	Id.	
136	Montebello	Vicenza	Venezia	—	—	42666	49145	57798	49870	6140	6723	7346	6736	1439	Id.	
128	S. Ferdin. di Puglia	Foggia	Bari	—	—	41546	52329	49778	47884	6039	6963	6780	6594	1381	Id.	
306	Spaccaforno	Siracusa	Palermo	Canicattini Bagni	5989	45981	44200	50454	46878	6438	6278	6832	6516	1353	Id.	
				Pozzallo	13298											
				Rosolini	15028											

2° ESPERIMENTO

Con riduzione del requisito di aggio al 50 % e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni.

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media	1921-22	1922-23	1923-24	Media	Aggi 1921-22	Aggi 1922-23	Aggi 1923-24	Aggi Media	Cauzione	Se nominati prima	Se nominati dopo
56	Napoli	—	Napoli	—	—	376881	473102	429997	426660	24144	28955	26800	26633	8205	10914	12317
152	Treviso	—	Venezia	—	—	466317	335141	380556	395505	28616	22057	24553	25075	11409	10246	11538
220	Torre Annunziata	Napoli	Napoli	—	—	334036	430482	382275	382264	22002	26824	24414	24413	11026	9962	11207
219	Torre Annunziata	Napoli	Napoli	—	—	310474	424961	401362	378932	20824	26548	25368	24247	10931	9177	11124
40	Torino	—	Torino	—	—	321411	358442	395441	358432	21370	23222	25072	23222	6893	9452	10611
20	Milano	—	Milano	—	—	301421	361542	383866	348943	20371	23337	24493	22747	6711	9248	10374
462	Salerno	—	Napoli	—	—	263077	305628	280471	283059	18454	20581	19324	19453	8165	7837	8727
109	Napoli	—	Napoli	—	—	235066	258730	334449	276072	17052	18236	22022	19103	5309	7687	8552
43	Volosca	Fiume	Venezia	—	—	86492	241684	431652	253276	9354	17381	26883	17874	7306	7160	7937
89	Saronno	Milano	Milano	—	—	185522	222883	308567	238991	14576	16444	20728	17250	3894	6893	7625
38	Barletta	Bari	Bari	—	—	237091	240043	212187	230074	17199	17302	15909	16804	6637	6701	7402
5	Trieste	—	Venezia	—	—	221825	216286	230402	222838	16391	16114	16820	16442	6428	6546	7221
196	Pontedecimo	Genova	Torino	—	—	184091	218316	262750	221719	14505	16216	18437	16386	6396	6522	7193
45	Roma	—	Roma	—	—	144151	222507	235438	200699	12508	16425	17072	15335	3860	6072	6668
197	Cosenza	—	Bari	Acri	*	165883	160954	256927	194588	13594	13348	18146	15029	5613	5941	6515
				Rota Greca	4671											
17	Roma	—	Roma	—	—	172222	177216	233939	194459	13911	14161	16997	15023	3740	5938	6512
109	Padova	—	Venezia	Abano	6798	182056	175183	211649	189629	14403	14059	15882	14781	5470	5834	6391
16	Trieste	—	Venezia	—	—	106494	186192	223513	172066	10625	14610	16476	13903	4964	5458	5952
29	Gorizia	Udine	Venezia	—	—	130725	177664	189771	166053	11836	14183	14789	13603	4790	5329	5802
1	Trieste	—	Venezia	—	—	101348	135557	142944	126616	10367	12078	12447	11631	3653	4484	4816
270	Marcianise	Caserta	Napoli	—	—	81610	122037	126575	110074	9013	11402	11620	10681	3176	4077	4340
187	Senigallia	Ancona	Roma	—	—	99625	104102	116455	106727	10274	10505	11123	10634	3079	4057	4317
31	Buie	Pola	Venezia	—	—	97839	103007	104207	101685	10149	10450	10510	10370	2933	3944	4185
229	Sestri Levante	Genova	Torino	Riva Trigoso	15669	89398	92419	100853	94223	9558	9769	10343	9890	2718	3738	3945
48	Andria	Bari	Bari	—	—	89018	76252	115032	93434	9531	8638	11052	9740	2371	3674	3870
23	Capodistria	Pola	Venezia	—	—	53389	75217	117628	82078	7037	8565	11181	8928	2368	3326	3464
33	Monfalcone	Trieste	Venezia	—	—	58588	82773	97610	79657	7401	9004	10133	8876	2298	3304	3438
250	Guastalla	Regg. Emilia	Firenze	Brescello	5692	74810	77818	72127	75252	8537	8747	8419	8568	2171	3172	3284
				Castelnuov. di Sotto	3628											
				Novellara	7468											
				Poviglio	2335											
				Reggiolo	4035											
				Villarotta	*											
105	Varallo	Novara	Torino	Coggiola	*	41255	109442	78466	76388	6013	10772	8793	8526	2204	3154	3263
				Crevacuore	5926											
123	Cerignola	Foggia	Bari	—	—	63360	71921	85459	73580	7735	8334	9282	8450	2123	3121	3225
164	Lanciano	Chieti	Bari	Fossacesia	*	52001	66205	81761	66655	6940	7934	9023	7966	1923	2914	2983
				Palena	*											
				Villa S. Maria	7372											
				Bomba	3884											

Numero e sede di ciascun banco: Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Collettorie che ne dipendono: Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Prodotti realizzati dal Banco durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso — Riscossioni, Esercizi 1921-22	Riscossioni 1922-23	Riscossioni 1923-24	Riscossioni Media	Aggi, Esercizi 1921-22	Aggi 1922-23	Aggi 1923-24	Aggi Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 1° febbraio 1925, n. 373)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere — Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
379	Pontecorvo. . . .	Caserta	Napoli	Aquino	19648	50412	76095	71573	66027	6828	8627	8310	7922	1905	2895	2961
64	Cinisi	Palermo	Palermo	—	—	61249	67849	66409	65169	7587	8049	7949	7862	1880	2869	2921
133	Ortanova.	Foggia	Bari	—	—	59006	62212	68880	63366	7430	7655	8122	7736	1828	2815	2868
245	Diano Marina . .	Imperia	Torino	—	—	61707	56818	70952	63189	7626	7277	8267	7723	1823	2816	2862
283	Teano	Caserta	Napoli	—	—	61314	69246	57616	62725	7592	18147	7333	7691	1809	2796	2845
245	Siculiana	Girgenti	Palermo	Montallegro	5577	52911	61711	65988	60203	7003	7619	7919	7513	1737	2720	2757
317	Lusciano	Caserta	Napoli	—	—	51031	68182	60809	60007	6872	8073	7557	7501	1731	2714	2750
73	Borgo a Mozzano	Lucca	Firenze	Barga	6554	56467	53819	61426	57237	7253	7067	7599	7307	1652	Qualunque	
				Casteln. Garfagnana	18034											
				Bagni di Lucca	7739											
				Fornaci di Barga	di nuova istituzione											

3° ESPERIMENTO

Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti.

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media	Riscossioni 1921-22	Riscossioni 1922-23	Riscossioni 1923-24	Riscossioni Media	Aggi 1921-22	Aggi 1922-23	Aggi 1923-24	Aggi Media	Cauzione	Minimo dell'aggio (prima)	Minimo dell'aggio (dopo)
121	Foggia	Foggia	Bari	—	—	431778	463245	439985	445003	26889	28462	27299	27550	12837	Qualunque	
48	Pistoia	Firenze	Firenze	—	—	238081	256321	314186	269529	17204	18116	21009	18776	7775	Id.	
227	Cornigliano. . . .	Genova	Torino	—	—	243592	261578	284081	263084	17480	18379	19504	18454	7589	Id.	
111	Roma	Roma	Roma	—	—	233239	247875	264875	248663	16962	17694	18544	17733	4782	Id.	
293	Parma	Parma	Milano	Langhirano	8089	236554	205843	667390	293262	17128	15542	13670	15463	5864	Id.	
				Noceto	8124											
				Traversetolo	6914											
157	Portoferraio . . .	Livorno	Firenze	—	—	90202	107845	111201	106083	10244	10692	10860	10599	3060	Id.	
181	Polesella	Rovigo	Venezia	Crespino	27513	58994	87310	108493	84932	7430	9412	10725	9189	2450	Id.	
155	Albino	Bergamo	Milano	Gandino	10881	59947	74648	79356	71317	7496	8525	8855	8292	2057	Id.	
				Gazzaniga	19708											
				Ponte Nossa	8331											
188	Crema	Cremona	Milano	—	—	56563	75798	69180	67180	7259	8606	8143	8003	1938	Id.	
407	Cerreto Sannita .	Benevento	Napoli	Cusano Mutri	7769	47515	57850	66481	57282	6576	7349	7954	7293	1653	Id.	
				S. Lorenzello	7168											
				Faicchio	*											
219	Asola	Mantova	Venezia	Bozzolo	25659	53358	55049	61080	56496	7035	7153	7576	7255	1629	Id.	
66	Sanguinetto. . . .	Verona	Venezia	Cerea	28471	64893	49320	49778	54663	7843	6739	6780	7121	1577	Id.	
59	Villafranca	Verona	Venezia	—	—	52283	48332	51023	50546	6960	6650	6872	6827	1458	Id.	
161	Caravaggio	Bergamo	Milano	—	—	52350	50865	47186	50134	6964	6861	6547	6791	1446	Id.	
83	Ceglie Messapica .	Lecco	Bari	—	—	43060	51600	51488	48716	6175	6912	6904	6664	1406	Id.	
528	Polla	Salorno	Napoli	Brienza	6305	52435	61508	34587	49510	6970	7606	5305	6627	1428	Id.	
				Auletta	3021											
				S. Arsenio	10571											

(*) Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni e, per essa, all'Opera di previdenza di cui al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (art. 14 Regio decreto 11 marzo 1923, n. 614) sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto.

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni banco, e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del Lotto), da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 4 agosto 1925 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto Ricevitore del Lotto) al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 24 giugno 1925 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente)

Roma, 24 giugno 1925.

Il direttore capo della divisione
A. SEPE.